

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

CAPO 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI' SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI STENDE PER KMQ. 8,13 . LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI:

- FRAZIONE: BOSCO EX PARMIGIANO;

- CAPOLUOGO: GERRE DE' CAPRIOLI; E CONFINANTI A:

- NORD: COMUNE DI CREMONA;

- SUD: COMUNI DI CASTELVETRO PIACENTINO E STAGNO LOMBARDO;

- EST: COMUNI DI STAGNO LOMBARDO E CREMONA;

- OVEST: COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA IN VIA ROMA N. 08 IN LOCALITA' BOSCO EX PARMIGIANO. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO:
- LO STEMMA: INQUARTATO: NEL PRIMO, DI AZZURRO, ALLA SPIGA DI GRANO, POSTA IN PALO; NEL SECONDO, TRINCIATO DI ROSSO E D'ARGENTO; NEL TERZO, TRINCIATO D'ORO E DI AZZURRO; NEL QUARTO, DI ROSSO ALLA PANNOCCHIA DI GRANTURCO D'ARGENTO, POSTA IN PALO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

- IL GONFALONE: DRAPPO DI BIANCO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO RECANTE LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO BIANCO, CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI DI ARGENTO. COSI' COME DESCRITTI NEL DECRETO DI CONCESSIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, N. 1831 DEL 23.05.1988 .

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, E LE RELATIVE MODALITA'.

06. PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E' UBICATO NELLA

SEDE COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO.

ART. 03 - I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI

EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI

EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E DI PARI

OPPORTUNITA' INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI

ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL

LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI

DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE

ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

CAPO 02 - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 04 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI

ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE

CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 05 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA

STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI

COMPETENZA STATALE AFFIDATE CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE

I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06 - LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME

METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA': CONCORRE ALLA

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO

STATO

E DELLE REGIONI E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

CAPO 03 - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 07 - PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SIA PER L'INTRINSECO VALORE DEMOCRATICO DELLA STESSA, SIA AL FINE DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI MIGLIORI AI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

02. A TALI FINI:

- A) ASSICURA A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, IL DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI, AGLI ATTI ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI, NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE;
- C) VALORIZZA ED INCENTIVA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;
- D) PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 08 - INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, IL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ASSICURA ALLA POPOLAZIONE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, SULLE CONDIZIONI ED I REQUISITI PER ACCEDERVI, SULLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE INOLTRE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE LI RIGUARDINO, CON ESATTEZZA, INEQUIVOCITA' E COMPLETEZZA ED ENTRO TEMPI CERTI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO AI DOCUMENTI, AGLI ATTI ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 09 - TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. AL FINE DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IL COMUNE COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI.

02. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIENE ALTRESI' COMUNICATO AD ALTRI SOGGETTI, DIVERSI DAI DESTINATARI, AI QUALI POSSA

DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI:

- A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

04. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEL CASO DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE NE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.

05. LE DISPOSIZIONI STESSE VENGONO DEROGATE OVE SUSSISTONO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' NEL PROCEDIMENTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATA. RESTA SALVA INOLTRE LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

06. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI.

ART. 10 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE PUBBLICO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

02. CONSEGUENTEMENTE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA, GARANTISCE AD ESSE:

- A) IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AGLI ATTI ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) IL DIRITTO DI ESSERE CONSULTATE PRIMA DELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE IL SETTORE NEL QUALE OPERANO.

03. ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SENZA FINE DI LUCRO IL COMUNE POTRA' CONCEDERE INOLTRE, PREVIA ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI CHE NE STABILISCA I CRITERI, L'USO DI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE, DI SALE PUBBLICHE E DI ATTREZZATURE PER SPECIFICHE INIZIATIVE O ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

04. AL FINE DI ESSERE AMMESSE AD USUFRUIRE DEI DIRITTI E DELLE AGEVOLAZIONI SOPRAINDICATE, LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEVONO INOLTRE DOMANDA AL SINDACO, ALLEGANDO COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO.

05. SULL'ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE SI PRONUNCIA, ADOTTANDO SPECIFICO ATTO DELIBERATIVO, LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

06. COPIA DELLE DELIBERAZIONI SUDDETTE, CORREDATE DAL PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, VENGONO TRASMESSE AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 11 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE OGNI INIZIATIVA TENDENTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. CIO' PUO' AVVENIRE, IN PARTICOLARE, CONVOCANDO ASSEMBLEE POPOLARI, GENERALI O LIMITATE A SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI, PER

DISCUTERE TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, O ISTITUENDO ORGANISMI PERMANENTI.

03. DETTI ORGANISMI PERMANENTI POSSONO ESSERE COSTITUITI:

- A) PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE;
- B) SU BASE TERRITORIALE: COMITATI DI FRAZIONE.

04. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE POSSONO ESSERE ISTITUITI MEDIANTE ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPOSITE DELIBERAZIONI CHE NE STABILISCA COMPOSIZIONE COMPITI E DURATA.

05. I COMITATI DI FRAZIONE POSSONO ESSERE ISTITUITI, MEDIANTE ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 12 .

ART. 12 - COMITATI DI FRAZIONE

01. I COMITATI DI FRAZIONE POSSONO ESSERE COSTITUITI SOLO NEI CENTRI ABITATI SEPARATI DAL CAPOLUOGO, CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CENTO ABITANTI.

02. AD ESSI, OVE ISTITUITI, SONO ASSEGNATI I SEGUENTI COMPITI:

A) ESPRESSIONE DI PARERE, DA RICHIEDERSI OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELL' ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI, SUL BILANCIO DI PREVISIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O SERVIZI INTERESSANTI LA FRAZIONE;

B) FORMULAZIONE DI PROPOSTE E RICHIESTE RIGUARDANTI TUTTI I PROBLEMI DELLA FRAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE NE STABILISCE.

- A) L' AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA;
- B) IL NUMERO DI COMPONENTI, COMPRESO TRA UN MINIMO DI TRE ED UN MASSIMO DI SETTE, E LE MODALITA' PER LA LORO ELEZIONE O NOMINA;
- C) LE MODALITA' PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE;
- D) LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI.
- E) LA DURATA.

04. LA FUNZIONE DI PRESIDENTE O COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE E' GRATUITA.

ART. 13 - L' INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO E DEVONO RECARE IN CALCE LA FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.

03. IL SINDACO, SENTITA OVE NECESSARIO LA GIUNTA OD IL SINGOLO ASSESSORE COMPETENTE, RISPONDE PER ISCRITTO ALLE STESSE, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO.

04. DELLE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, E DELLE RELATIVE RISPOSTE, E' INVIATA COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 14 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. AL FINE DI CONOSCERE L'OPINIONE DELLA CITTADINANZA SU ARGOMENTI CHE RICADANO SOTTO LA POTESTÀ DECISIONALE DEL COMUNE E CHE SIANO DI PARTICOLARE RILEVANZA, È CONSENTITO INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI.

02. IL REFERENDUM È INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA:

A) DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) DI N. 15% CITTADINI, RESIDENTI NEL COMUNE ED AVENTI DIRITTO AL VOTO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PROMOSSA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE SPECIFICA MOZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO.

04. IL SINDACO PROVVEDE A TRASMETTERE DETTA MOZIONE AD UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE NOMINATI DALLA GIUNTA SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, AFFINCHÉ ESPRIMA PARERE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM STESSO.

05. LA MOZIONE, CORREDATA DAL PARERE SUDDETTO, VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO IN COMUNE.

06. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE DEVE ESSERE INOLTRATA AL SINDACO E DEVE ESSERE CORREDATA DA:

A) I DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI IL COMITATO PROMOTORE;

B) LA INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM;

C) LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE, DEBITAMENTE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, ESAMINATA LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, ATTESTA PER ISCRITTO IL NUMERO DI FIRME VALIDE.

08. ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, IL SINDACO LA TRASMETTE ALLA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04, AFFINCHÉ ESPRIMA PARERE CIRCA LA AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM STESSO.

09. L'AMMISSIBILITÀ O MENO DEL REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRONUNCIATA DALLA GIUNTA COMUNALE, MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICA DELIBERAZIONE, SULLA BASE DELL'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO E DEL PARERE ESPRESSO DALLA SUDDETTA COMMISSIONE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO IN COMUNE DELLA RICHIESTA.

10. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE PUÒ ESSERE RESPINTA ESCLUSIVAMENTE PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

A) INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI FIRME VALIDE;

B) INCOMPETENZA COMUNALE IN MATERIA;

C) INCOMPRESIBILITÀ O INDETERMINATEZZA DEL QUESITO;

D) RECEPIMENTO CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO DELL'OGGETTO DEL QUESITO.

11. QUALORA IL REFERENDUM SIA DECISO DAL CONSIGLIO COMUNALE O, SE DI INIZIATIVA POPOLARE, SIA DICHIARATO AMMISSIBILE DALLA GIUNTA COMUNALE, LA DATA DI EFFETTUAZIONE VIENE STABILITA DALLA GIUNTA IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL TRENTESIMO E NOVANTESIMO GIORNO

DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE, E COMUNQUE NON COINCIDENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

12. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA DALLE ORE 08 ALLE ORE 22 .

13. PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE SI APPLICANO PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEI REFERENDUM NAZIONALI.

14. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FARA' FRONTE CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO.

15. IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PRESO PARTE LA MAGGIORANZA DEI RESIDENTI DEL COMUNE AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 15 - IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE ISTITUISCE CON PROPRIA DELIBERAZIONE LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO, AL FINE DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, ANCHE SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DEI RESIDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA MORALITA' ED ESPERIENZA, CHE ABBIANO COMPIUTO I 25 ANNI E NON SUPERATO I 70 ANNI.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON GLI INCARICHI POLITICO-AMMINISTRATIVI PUBBLICI, SVOLTI A QUALSIASI LIVELLO ED IN QUALSIASI ENTE, SI APPLICANO INOLTRE LE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO ELEGGE.

05. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED ESERCITA LE FUNZIONI SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE; PUO' ESSERE REVOCATO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI ASSEGNATI; PUO' ESSERE RIELETTO MA PER NON PIU' DI UNA VOLTA.

06. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

07. PER LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE PUO' METTERE A DISPOSIZIONE UN UFFICIO OPPORTUNAMENTE ATTREZZATO E, ALMENO A TEMPO PARZIALE, UN IMPIEGATO COMUNALE PER LE FUNZIONI DI SEGRETERIA.

08. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA, SENZA ALCUNA FORMALITA'; IL TRAMITE TRA DIFENSORE CIVICO ED UFFICI COMUNALI E' COMUNQUE IL SEGRETARIO COMUNALE.

09. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL SINDACO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE E LE PROPRIE EVENTUALI PROPOSTE PER LA RIMOZIONE DI ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE; DETTA RELAZIONE VIENE PUBBLICIZZATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO ED INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.

10. LA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO E' GRATUITA.

CAPO 04 - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 16 - ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA MUNICIPALE;
- C) IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D'INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI. DI COMPETENZA STATALE.

ART. 17 - IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 18 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI O REGIONALI:

A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

- STATUTO;
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO;
- CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI;
- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
- COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE.

B) ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA GIURIDICA:

- REGOLAMENTI COMUNALI;
- DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- ELEZIONE E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO.

C) INDIRIZZO DELL'ATTIVITA':

- PROGRAMMI GENERALI E DI SETTORE;
- RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
- PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI;
- BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI;
- PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI

PIANI ED AI PROGRAMMI;

- PARERI SULLE DETTE MATERIE;
- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

D) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE:

- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;
- DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
- PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONE;
- ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
- CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI;
- COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI;
- COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI;
- INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI;
- REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE;
- AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

E) ORGANIZZAZIONE ESTERNA DELL'ENTE:

- LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI;
- COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI CONSORZI ED ALTRE NORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, UNIONI DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA;
- LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI ALTRI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONE OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

F) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, AGLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

G) CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:

- CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
- ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO, NONCHE' LA ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.
03. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.
04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 21 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE' TUTTI GLI ATTI PUBBLICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME E NEI MODI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.
03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' RICHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 23 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.
02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE OLTRE CHE I CONSIGLIERI COMUNALI, ANCHE CITTADINI DICHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.
03. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.
04. L'UFFICIO DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI ASSESSORE E' COMUNQUE INCOMPATIBILE CON QUELLO DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA SPECIALE O DI ISTITUZIONI OD ANCHE DI SOCIETA' DIPENDENTI OVVERO COSTITUITE DAL

COMUNE.

ART. 24 - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL

COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE, DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE CONVOCATE IN GIORNI DIVERSI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I CONSIGLIERI.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 25 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 26 - IL SINDACO: FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO DAL VICE-SINDACO.
03. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 27 - IL SINDACO: COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA GIORNO ED ORA DELL'ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE RESPONSABILITA' DI SETTORE;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.
 - D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;
 - G) CURA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - I) SOSPENDE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI DEL COMUNE;
 - L) CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ESPLICA LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 28 - IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DELEGATO ALL'INIZIO DEL MANDATO, DAL SINDACO.
02. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO IN ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

CAPO 05 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITI ATTI AMMINISTRATIVI:

A) APPROVARE IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI; L'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE E LE GARANZIE DEI DIPENDENTI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

02. TALI ATTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI ALTO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DELLO STESSO CODICE.

04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, STIPULATI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA.

05. IL REGOLAMENTO INFINE PREVEDE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 30 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE E COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CURANDO LA REDAZIONE DEI PRESCRITTI VERBALI.

04. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E PUO' ADOTTARE ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO.

05. SPETTANO INOLTRE AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO E, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

06. QUALORA IL SEGRETARIO RISULTI PARTE CONTRAENTE NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO IL MEDESIMO DEVE ESSERE ROGATO DA UN NOTAIO DESIGNATO DALLA AMMINISTRAZIONE.

07. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI

OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 31 - I PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ALL'ADDETTO ALL'UFFICIO INTERESSATO NONCHE' AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.

02. TALI PARERI PRELIMINARI SONO FATTI PROPRI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RISPONDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO, INFINE, ESPRIME IL PARERE COMPLESSIVO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

04. IL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO ANCHE QUANDO E' DIRETTAMENTE INTERESSATO, INCOMBENDO SOLO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO.

ART. 32 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI OLTRE CHE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI GESTIONE:

A) CONVENZIONI APPOSITE TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

B) CONSORZI APPOSITI TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

C) ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI;

D) SECONDO LE NORME PREVISTE DAL COMMA TERZO DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LE DECISIONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33 - LE CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI OPPURE CON LA PROVINCIA, APPOSITA CONVENZIONE.

02. LA CONVENZIONE DEVE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LA FORMA DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

ART. 34 - I CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. ANALOGA DELIBERAZIONE SARA' ADOTTATA DAGLI ALTRI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO.
04. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.
05. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.
06. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.
07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.
08. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L'ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 35 - ISTITUZIONI

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, HA POTERE DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.
05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE STESSA.
06. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI; ALL'ISTITUZIONE E' ESTESO IL CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE.

ART. 36 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, PUO' ESSERE DEFINITO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO E OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. L'INIZIATIVA E' ASSUNTA DAL SOGGETTO PUBBLICO CHE HA L'INTERESSE PRIMARIO O PREVALENTE SULL'OPERA E SULL'INTERVENTO.
03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
05. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.
06. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, LA ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.
08. LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI.

ART. 37 - UNIONE DI COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI VICINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, CIASCUNO CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 ABITANTI, PUO' ESSERE COSTITUITA UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI.
02. PUO' ANCHE FAR PARTE DELL'UNIONE NON PIU' DI UN COMUNE CON POPOLAZIONE FRA I 5000 ED I 10000 ABITANTI.
03. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI

CON UNICA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.

05. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELLA UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

06. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE, A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IN TAL CASO, QUALORA LA LEGGE REGIONALE LO PREVEDA, SARA' ISTITUITO IL MUNICIPIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L'UNIONE E' SCIOLTA.

07. ALL'UNIONE DI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.

08. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A QUELLI NORMALMENTE PREVISTI PER I SINGOLI COMUNI.

09. IN CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE L'UNIONE DI COMUNI VIENE COSTITUITA IN COMUNE CON LEGGE REGIONALE, QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL'UNIONE.

CAPO 06 - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 38 - I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO', OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 39 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PUO' FORMULARE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL

BILANCIO DI PREVISIONE, DELLE MOTIVATE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

CAPO 07 - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 40 - AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L' AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE SI ESERCITA IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ACQUISISCONO ED UTILIZZANO LE RISORSE RAZIONALMENTE ED EFFICIENTEMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SONO SVOLTE SECONDO CRITERI DI PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA.

ART. 41 - CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL' EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL' EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL' ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEI CONTI OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 42 - SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:

A) ALLE RISCOSSIONI DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.

02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED IL TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. L' INCARICO DI TESORIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI DIPENDENTE. IL TESORIERE NON PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 43 - CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO: LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE, DEI FLUSSI DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTO ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 44 - VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA

01. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 45 - REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI, SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI O ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OVVERO AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. NON E' ELEGGIBILE ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI:

A) CHI E' STATO AMMINISTRATORE DEL COMUNE NELL'ULTIMO TRIENNIO;
B) CHI HA RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA RETRIBUIBILE CON IL COMUNE O CON LE AZIENDE O ISTITUZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO DEL COMUNE;

C) CHI E' PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO CON I MEMBRI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO O DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE O ISTITUZIONI CONTROLLATE DAL COMUNE;

D) L'INTERDETTO, L'INABILITATO, IL FALLITO O CHI E' STATO CONDANNATO AD UNA PENA CHE IMPORTA L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI.

04. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI, POSSONO ESSERE FATTE VALERE DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

05. L'INCOMPATIBILITA' CESSA QUALORA ENTRO 15 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA PROVVEDA A FAR CESSARE LA CAUSA. DIVERSAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' E REVOCA L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI.

06. IL REVISORE DEI CONTI PROVVEDE:

A) A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;

B) A CONTROLLARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, AD ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', A VERIFICARE CHE ALLE RISULTANZE

DI QUESTA CORRISPONDANO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO;

C) AD ACCERTARE CHE TUTTE LE APPOSTAZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SIANO STATE DETERMINATE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) A CONTROLLARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E LA ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA'; LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI SONO TRASMESSE ENTRO DIECI GIORNI AL SINDACO ED AL SEGRETARIO, I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEI CONTI CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI;

E) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO, SULL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DEL BILANCIO DI COMPETENZA NONCHE' SULLA REALIZZAZIONE DEI RESIDUI, FORMULANDO PROPOSTE TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ED A UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

F) A FORMULARE PROPOSTE ATTE A PREVENIRE EVENTUALI DISAVANZI DI GESTIONE.

07. IL REVISORE E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE E DEVE ADEMPIERE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO (ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE).

08. PUO', IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGA OPPORTUNO, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, PROCEDERE AD ATTI DI CONTROLLO; OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, DANDONE COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI.

09. NELL' AMBITO DELL' ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI IMPULSO E PROPOSTE IL REVISORE PUO':

A) SUGGERIRE PARAMETRI E METODI PER MIGLIORARE LE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE;

B) DARE VALUTAZIONI E GIUDIZI SULLA SCELTA DELLE FONTI IPOTIZZATE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E SULLA STRUTTURA DEI PIANI FINANZIARI;

C) DARE VALUTAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI.

10. GLI ACCERTAMENTI ED I RILIEVI DEL REVISORE DEVONO ESSERE REGISTRATI IN UN APPOSITO LIBRO DEI VERBALI.

11. IL REVISORE DEI CONTI CESSA DALL' INCARICO PER DIMISSIONI, MORTE, DECADENZA O REVOCA. LA REVOCA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GIUSTA CAUSA O PER INCOMPATIBILITA'.

CAPO 08 - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 - DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 47 - MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

02. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO DALLA GIUNTA O DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 02 , DELLA L. 142/90 .

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142/1990 E DALLO STATUTO (ESCLUSI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ED IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI) RESTANO IN VIGORE LE NORME DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, PURCHE' RISULTINO COMPATIBILI CON QUANTO DISPONE LA LEGGE 142/1990 E LO STATUTO.